

# **Legge di Bilancio 2024 e ulteriori novità in materia di lavoro, fisco e previdenza**

Leoni & Partners

10 gennaio 2024

La presente circolare mira ad analizzare le principali novità in campo fiscale, previdenziale e giuslavoristico introdotte dai primi provvedimenti normativi entrati in vigore nel 2024.

Nello specifico, di seguito si riepilogano le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), dal Decreto Milleproroghe (Decreto-legge n. 215/2023), dal Decreto Anticipi (DL 132/2023 convertito nella Legge 170/2023) e dal Decreto di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche (Decreto-legislativo n. 216/2023).

a cura di

**Emilia Scalise e Giovanni Natale**  
Manager Grant Thornton HR

---

## LEGGE DI BILANCIO

### Fisco

**Detassazione premi di risultato (Art. 1 comma 18)** - Viene confermata anche per l'anno di imposta 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati nell'anno 2024.

A tal proposito si ricorda che:

- possono essere oggetto di tale detassazione solo i premi di risultato di ammontare variabile collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, erogati a seguito di sottoscrizione di appositi accordi di secondo livello debitamente depositati al Ministero;
- la detassazione si applica solo ai lavoratori che hanno percepito, nell'anno precedente a quello di erogazione del premio, redditi da lavoro dipendente non superiori a 80.000 euro.

**Innalzamento limite di esenzione fiscale dei fringe benefits e welfare aziendale (Art. 1 commi 16 - 17)** - Solo per il periodo di imposta 2024 non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di euro 1.000:

- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (c.d. fringe benefits);

- le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

In presenza di figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, e i figli adottivi o affidati, purché in possesso di un reddito complessivo non superiore a 4.000,00 euro, al lordo degli oneri deducibili, per i figli di età non superiore a 24 anni, ovvero 2.840,51 euro, per figli con età superiore a 24 anni, tale esenzione viene ulteriormente innalzata a 2.000 euro annui.

I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente innalzamento previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti e solo previa dichiarazione da parte del lavoratore di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli in possesso dei requisiti previsti.

**Trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore privato, impiegati nel comparto turistico, ricettivo e termale (Art.1 comi da 21 a 25)** - Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 viene confermata l'erogazione del trattamento integrativo speciale ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e del settore del turismo, non concorrente alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte con riferimento al lavoro notturno e al lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

Tale trattamento integrativo è calcolato sulla retribuzione lorda, corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno, riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024.

Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, i quali nel periodo d'imposta 2023 siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000.

Il datore di lavoro riconosce il trattamento su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023.

Il trattamento integrativo di cui alla presente dovrà essere certificato mediante Certificazione Unica e potrà essere recuperato mediante compensazione in F24.

## **Previdenza**

**Esonero contributivo parziale a favore dei lavoratori dipendenti (Art. 1 comma 15)** - Viene confermato per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, esclusivamente ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, l'esonero esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, senza effetti sul rateo di tredicesima, nella seguente misura:

- 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.
- 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Si precisa come la riduzione della contribuzione a carico del lavoratore, ove applicata, non inciderà sull'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

**Decontribuzione lavoratrici con figli (Art. 1 commi 180-182)** - Esclusivamente per il triennio 2024-2026 alle lavoratrici madri di 3 o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, viene riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Per il solo 2024 tale esonero è riconosciuto anche in presenza di 2 o più figli, fino al compimento del decimo anno del figlio più piccolo.

Sono esclusi dall'agevolazione i rapporti di lavoro domestico, e resta ferma, per i beneficiari dell'esenzione contributiva, l'aliquota di computo ai fini delle prestazioni pensionistiche.

**Agevolazione per l'assunzione di donne vittime di violenza (Art. 1 commi da 191 a 193)** - Esclusivamente per il triennio 2024-2026 ai datori di lavoro che procedono all'assunzione di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiare della misura del "reddito di libertà", è riconosciuto l'esonero del 100% dei contributi previdenziali, con esclusione dei contributi INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui riparametrato su base mensile.

La misura spetta per un massimo di:

- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
- 18 mesi in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato;
- 24 in caso di assunzione a tempo indeterminato.

**Utilizzo dei crediti INPS e INAIL per i datori di lavoro (Art. 1 commi da 94, 97-98)** - La Legge di Bilancio 2024 introduce una serie di restrizioni all'uso delle compensazioni tramite Mod. F24, tra cui l'obbligo per i contribuenti di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui si effettuano compensazioni con crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, di INPS e INAIL.

Con riferimento alla compensazione dei crediti maturati verso l'INPS, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata:

- dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione della denuncia mensile Uniemens;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.

Per quanto riguarda la compensazione dei crediti nei confronti dell'INAIL, la compensazione può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell'Istituto.

Inoltre, la Legge di Bilancio rinvia a dei provvedimenti adottati d'intesa da Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL la definizione della decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle disposizioni relative a:

- obbligo di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui si effettuano compensazioni con crediti INPS e INAIL per il quale la Legge di Bilancio individua, comunque, la data del prossimo 1° luglio;
- tempistiche di compensazione dei crediti INPS (dal 15° giorno successivo a quello di trasmissione della denuncia Uniemens da cui emerge il credito) e INAIL (subordinatamente alla relativa registrazione negli archivi INAIL) per le quali la Legge di Bilancio non individua una specifica decorrenza.

Da ultimo, con riferimento all'iscrizione a ruolo per importi superiori a 100.000 euro, dal 1° luglio 2024 è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione tramite Mod. F24 dei crediti tributari e contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non sono in essere provvedimenti di sospensione.

**Novità in materia di pensioni (art. 1 commi 125, da 126 a 135)** - Si riepilogano le principali novità in materia di pensioni:

- viene prorogata sino al 31 dicembre 2024 l'accesso alla pensione anticipata con quota 103 (62 anni di età e 41 anni di contributi), ma con alcune differenze: il calcolo della pensione diventa interamente contributivo, il tetto massimo è ridotto da cinque a quattro volte il trattamento minimo pensionistico fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchia e vengono innalzate le finestre mobili di accesso (da tre a sette mesi nel settore privato e da sei a nove nel pubblico impiego);
- l'accesso alla pensione opzione donna viene prorogata nel 2024, ma con una stretta sui requisiti: saranno difatti ora necessari 61 anni e 30 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2023;

- anche l'APE sociale viene prorogata nel 2024, ma saranno ora necessari 63 anni e 5 mesi per accedervi (nel 2023 il requisito anagrafico era di 60 anni). Inoltre, il trattamento sarà ora incumulabile con i redditi di lavoro dipendente (salvo prestazioni occasionali non superiori a 5000 euro);
- il trattamento di pensione anticipata, per chi ha iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996, è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico. Il trattamento decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione. Inoltre, l'importo del requisito minimo, sarà elevato da 2,8 a 3 volte l'assegno minimo sociale;
- in via sperimentale per il biennio 2024-2025, i lavoratori dipendenti, gli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata successivamente al 31.12.1995 possono riscattare i periodi accreditati fino al 31.12.2023 ma non soggetti ad obbligo contributivo, equiparandoli a periodi di lavoro, per un massimo di 5 anni, in un'unica soluzione o in massimo in 120 rate mensili. Per i lavoratori del settore privato l'onere di riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro, destinando a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso (ai fini della determinazione del reddito non concorre alla relativa formazione);
- viene modificata la modalità di calcolo automatico della rivalutazione dei trattamenti pensionistici.

## Lavoro

**Congedo parentale (Art. 1 comma 179)** - Fermo restando la durata complessiva fra i due genitori di 9 mesi indennizzati, il congedo parentale viene così retribuito:

- 1 mese all'80%, alternativamente fra i due genitori (entro il compimento dei 6 anni di vita);
- 1 mese al 60% alternativamente fra i due genitori (entro il compimento dei 6 anni di vita);
- I restanti mesi al 30% (entro il compimento dei 12 anni di vita).

Solo per l'anno 2024 il secondo mese al 60% verrà indennizzato all'80%.

La possibilità di fruire del secondo mese indennizzato in misura superiore al percentuale ordinaria del 30% spetterà unicamente a coloro che termineranno il congedo di maternità (o paternità) successivamente al 31 dicembre 2023.

**Misure in materia di cassa integrazione (Art. 1 commi da 168 a 176)** - La Legge di Bilancio interviene prorogando nel 2024 diverse misure di sostegno al reddito, quali:

- proroga delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti di imprese del settore call center, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa;
- proroga delle indennità di sostegno a favore dei lavoratori della pesca;
- proroga della CIGS e della mobilità in deroga per le aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa;
- proroga del trattamento di sostegno a favore dei lavoratori dipendenti di aziende confiscate o sequestrate;
- proroga della CIG per riorganizzazione o crisi aziendale a favore delle aziende con rilevanza economica strategica anche a livello regionale;
- proroga della CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale;
- proroga CIGS per cessazione attività.

**Isco, indennità di discontinuità reddituale (art. 1 commi da 142 a 155)** - Viene riconosciuta, previa domanda da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno di fruizione, un'indennità straordinaria in favore dei soggetti iscritti alla Gestione Separata che:

- hanno prodotto nell'anno precedente un reddito non superiore a 12.000 euro e inferiore al 70% della media nei due anni precedenti;
- sono in regola con il versamento contributivo e non sono titolari di pensione o altri trattamenti equivalenti.

La misura di tale indennità è pari a 25% della media dei redditi dichiarati nei due anni precedenti rispetto a quello in cui si è registrata la perdita, in misura comunque non inferiore a 250 euro e non superiore a 800 euro mensili.

La stessa spetta per un massimo di 6 mesi e non comporta l'accredito di contribuzione figurativa.

**Misure di contrasto all'evasione nel settore domestico (art. 1 commi da 60 a 62)** - Per contrastare l'evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l'Agenzia delle entrate e l'INPS, con modalità definite d'intesa tra loro, realizzeranno la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

Al fine di favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.

L'Agenzia delle entrate e l'INPS effettueranno attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzeranno interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.

## DECRETO MILLEPROROGHE

Con riferimento al Decreto Milleproroghe non si segnalano novità per i datori del settore privato. In linea generale, le principali novità in materia di lavoro riguardano i seguenti settori:

- prorogati al 31 dicembre 2024 i termini per le assunzioni previste nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni;
- a decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse assegnate per il finanziamento delle attività degli istituti di patronato in materia di Reddito di cittadinanza sono destinate ai medesimi istituti per le finalità correlate alle nuove misure di inclusione e accesso al lavoro di cui al Decreto Lavoro 2023 sulla base di un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Milleproroghe;
- prorogate al 31 dicembre 2024 le attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni – LEPS.
- prorogata al 31 dicembre 2024 la sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate.

## DECRETO ANTICIPI (DL 132/2023 CONVERTITO NELLA LEGGE 170/2023)

La legge di conversione del decreto Anticipi proroga al 31 marzo 2024 il diritto al lavoro agile, nel settore privato, per i genitori di figli under 14 ed anche per i "lavoratori fragili", i dipendenti che, a seguito di un accertamento del medico competente, risultino più esposti al rischio Covid.

## DECRETO DI RIFORMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Il Decreto di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche (Decreto-legislativo n. 216/2023) ha previsto le seguenti novità in ambito fiscale relativamente al periodo di imposta 2024:

- sono stati accorpati il primo ed il secondo scaglione di reddito ai fini del calcolo dell'imposta lorda. Di seguito si riportano i nuovi scaglioni di reddito annui:
- fino a 28.000 euro, 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.
- viene innalzata a 1.955 euro della detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro.
- vengono modificati i requisiti di accesso al trattamento integrativo in presenza di redditi non superiori a 15.000 euro, in quanto ai fini della verifica dovranno essere considerate le detrazioni in vigore nell'anno 2023 (euro 1.880, e non quella vigente nel 2024 pari a euro 1955)
- ai fini della determinazione del reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l'ammontare della detrazione lorda spettante ai sensi dell'art. 15, comma 3-bis, del TUIR (detrazione per oneri) è diminuito di un importo pari a 260 euro delle detrazioni complessivamente spettanti, in relazione ai seguenti oneri: (i) oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie; (ii) premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Al fine di agevolare le assunzioni stabili viene prevista una maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato. Tale maggiorazione sarà pari al 20%, che potrà arrivare al 30% nel caso in cui l'assunzione sia effettuata nei confronti di una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela:

- lavoratori svantaggiati o con disabilità;
- donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea;
- donne vittime di violenza, inserite nei percorsi

di protezione debitamente certificati dai centri anti violenza, da cui ne è derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;

- giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile;
- lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza.

L'agevolazione in buona sostanza consisterà nella possibilità per i datori di lavoro di abbattere il costo del lavoro in misura superiore a quello sostenuto, determinando una riduzione del reddito da assoggettare a tassazione di conseguenza le imposte da pagare (IRPEF, IRPEG etc.) L'incremento del costo del lavoro (20% o 30%) si applicherà al minore importo tra il costo sostenuto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato sostenute nell'anno e l'incremento del costo del lavoro complessivamente sostenuto rispetto all'anno precedente. L'agevolazione spetterà solo qualora il numero dei dipendenti a tempo indeterminato alla fine dell'anno risulti essere superiore alla media del numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza nell'anno precedente, e riguarderà, per ora, i soli datori di lavoro che hanno operato interamente nell'anno 2023. Le disposizioni attuative dell'agevolazione dovranno essere emanate attraverso un apposito Decreto Ministeriale.

Si ricorda, in ultimo, come sia stata prorogata sino al 30 giugno 2024 la decontribuzione sud, a favore delle aziende operanti nel mezzogiorno, le quali potranno pertanto continuare a beneficiare, fino alla nuova scadenza, di un esonero contributivo del 30% sulla contribuzione dovuta.

I professionisti rimangono a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento.

